

	N. 9813 del Repertorio	N. 4123 della Raccolta	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA		Registrato a: Messina
	della		il 14/11/2024
	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONISTI		n. 17928
			Serie 1T
	- CRISTO RE ETS		Esatti euro 45,00
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di no-		
	vembre, in Messina, presso la sala dell'Istituto Cristo Re in		
	viale Principe Umberto n. 89, alle ore nove e trenta.		
	Avanti a me PATRIZIA VICARI, Notaio in Spadafora, iscritto		
	al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcel-		
	lona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,		
	E' PRESENTE		
	- padre Orazio Anastasi, nato a Messina il 20 ottobre 1957 e		
	domiciliato per la carica presso la sede legale di cui appres-		
	so il quale dichiara di intervenire al presente atto nella		
	qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappre-		
	sentante dell'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONI-		
	STI - CRISTO RE ETS, con sede in Messina, viale Principe Um-		
	berto n. 89, codice fiscale 97088630831, ente non riconosciuto		
	di diritto italiano, già iscritta all'Anagrafe Unica delle as-		
	sociazioni di Volontariato (Onlus di diritto) al n. 1353 del		
	relativo registro regionale, sezione a) solidarietà sociale,		
	giusta decreto dell'Assessorato della famiglia, delle politi-		
	che sociali e del lavoro - dipartimento regionale della fami-		

glia e delle politiche sociali n. 1253 (servizio 3 - terzo settore, volontariato e servizio civile) del 25 luglio 2011.

Iscritta al R.U.N.T.S. giusta D.D.G. n. 2187 del 4.11.2022, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, nella sezione "Organizzazioni di Volontariato", Repertorio 65538.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della suddetta Associazione.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale,

DA' ATTO

che per oggi, in questo luogo e alle ore nove in seconda convocazione è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto sociale e, precisamente, dell'articolo 25 (destinazione del patrimonio);
- varie ed eventuali,
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che oltre a lui, Presidente del Consiglio Direttivo del detto organo sono presenti Lucio Scalia, Vice Presidente e Antonino Drago, Consigliere, Segretario e Tesoriere;
- che, in conformità anche all'art 14 dello Statuto attuale, oltre a lui sono, presenti altri numero quattro associati e

quindi in totale sette sui trentasette associati totali persone fisiche e un ultimo associato persona giuridica, pertanto trentotto, come risulta dal **foglio delle presenze che il comparente mi consegna in copia ed al presente si allega sotto "A"**, per farne parte integrante, **dispensandomi dal darne lettura;**

- che non vi sono altri organi e/o soggetti aventi diritto di convocazione e partecipazione;

- che, pertanto, vi è la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto ed ex D.Lgs. 117/17;

- che considerato quanto sopra, poste le modalità di convocazione, accertata l'identità e legittimazione al voto degli associati, vista la presenza del Consiglio Direttivo, l'assemblea è regolarmente e validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, in primo luogo, informa gli associati che, con comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 17.10.2024, è stata richiesta all'Associazione la modifica dell'art. 25 dello statuto, al fine di adeguarlo all'art. 9 del CTS (codice del Terzo Settore) citando espressamente che la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente deve avvenire "Previo pare positivo dell'Ufficio Runts ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente".

Il Presidente fa presente all'Assemblea che il mancato adeguamento statutario potrebbe penalizzare l'Associazione che ha già ottenuto i benefici dell'Iscrizione al RUNTS, col rischio di fargli perdere vantaggi e opportunità.

Dopo di ciò si svolge una breve discussione durante la quale il Presidente propone di integrare e modificare secondo la citata richiesta l'art. 25 dello Statuto.

Gli associati concordano con il Presidente che la modifica sia necessaria ed opportuna.

L'Assemblea, ritenuta l'opportunità e la necessità della proposta del Presidente, all'unanimità, con espressione di voto orale

Delibera

1) di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 25 (Destinazione del Patrimonio): dello Statuto

"Art. 25 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, previo parere positivo dell'Ufficio Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, potrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente come previsto dall'Art. 9 CTS.

Per deliberare lo scioglimento si rinvia all'art. 15 del presente statuto."

Il Presidente a questo punto mi consegna il nuovo testo dello

statuto contenente l'art. 25 nella sua versione aggiornata,
già distribuito ai soci, e, **ricevuta dispensa dal darne lettura**, lo **allego presente sotto "B"** per farne parte integrante;

Non essendovi altro da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore dieci.

Le spese sono a carico dell'associazione che invoca l'esenzione dal bollo e dipendenti di cui anche alla circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, numero 168/E, pubblicata in G.U. 159 del 10.7.1998, e di cui all'art. 17 del D.L.vo n. 460 del 1997, nonché dalle norme anche transitorie per gli ETS.

Richiesta io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva e, con me lo sottoscrive alle ore dieci e dieci.

Quest'atto è in parte scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e, in parte completato a mano da me Notaio su sei pagine di due fogli, fin qui.

F.to: p. Orazio Anastasi n.q. - Patrizia Vicari Notaio



Rogazionisti Cristo Re Onlus

Associazione di Solidarietà Sociale

Associazione di Solidarietà Sociale Rogazionisti Cristo

Re Onlus – V.le Principe Umberto, 89 – 98122

Messina - C.F. 97088630831 - rogazionisti@cristore.it -

asr-onlus@pec.it

ALLEGATO "A"

N. 9813 del Repertorio

N. 6123 della Raccolta

ASSEMBLEA SOCI 07/11/2024 - FIRMA PRESENZA SOCI

N	COGNOME	NOME	FIRMA
01	ANASTASI	ORAZIO	<i>[Signature]</i>
02	GALIOTO	PAOLO	
03	MALDERA	SABINO	
04	DRAGO	ANTONINO	<i>[Signature]</i>
05	SCIBILIA	SANTI	
06	POLIZZI	ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>
07	INGUSCIO	ADRIANO	<i>[Signature]</i>
08	PACIELLO	ANTONIO	
09	CONDEMI	ANTONIO	<i>[Signature]</i>
10	LOMBARDINO	PIERFRANCESCO	
11	DE DOMENICO	GIUSEPPE	
12	DI PIETRO	FRANCESCO	
13	GRECO	BRIZIO GIOVANNI	
14	MAINO	ROSANGELA ANNA	
15	LATINA	VINCENZO	
16	MARFE'	PATRIZIO	
17	VEZOLI	MARIA CRISTINA	
18	TAGLIABUE	LAURA	
19	RITORTO	ANTONIO	
20	BUCCHERI	VINCENZO	
21	CORTELLINO	NICOLA	
22	GEBREHIWET	ANDE	
23	VISALLI	MARIANGELA	
24	MICALI	GIORGIO	
25	D'ARRIGO	ANSELMO	
26	CIRAOLO	LETTERIO	
27	BRIUGLIA	MARIA	
28	CAMASSA	CHIARA	
29	DONATO	GIUSEPPA	
30	CLINTO	CATERINA	
31	PLATANIA	COSIMA	
32	SCHILLACI	IGNAZIO	
33	D'ANNA	FRANCESCO	
34	LA ROSA	ROSARIO	
35	INTERDONATO	FILIPPINA	
36	SCALIA	LUCIO	<i>[Signature]</i>
37	VIRECCI FANA	ROBERTO	<i>[Signature]</i>
38	Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù		

Il Presidente

Messina,

7 Novembre 2024

[Signature]



Allegato "B"

N. 9813 del Repertorio

N. 4123 della Raccolta

STATUTO (*)

(*) La denominazione di cui infra di Associazione di promozione sociale anche in sigla con l'acronimo APS potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa approvazione delle Autorità competenti; fino a quella data l'Associazione resterà qualificata come OdV, attualmente iscritta presso il competente registro regionale.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione)

È costituita in forma di associazione l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONISTI CRISTO RE - APS".

Negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS" dalla data di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3.7.2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo Settore.

Art. 2 - (Sede)

L' Associazione ha sede in MESSINA, Viale Principe Umberto n. 89.

Potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie in località diverse, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione e caratteristiche)

L' Associazione ha durata a tempo indeterminato e struttura democratica e si basa su principi di assenza di discriminazione tra le persone, sicché il presente Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio la partecipazione degli associati soci all'organizzazione e all'attività della associazione stessa.

OGGETTO

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.

L'Associazione, ispirandosi ai principi evangelici di solidarietà e carità ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattoli-

ca, operando in conformità ad essi, si propone di svolgere esclusivamente le proprie attività a favore dei soggetti svantaggiati o in evidente stato di povertà. In particolare si propone:

1) la condivisione del carisma, dell'apostolato e della Spiritualità di San Padre Annibale Maria di Francia, fondatore dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, facendone propri i criteri e i giudizi caritativi, apostolici ed educativi;

2) la cooperazione con l'Istituto dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù in tutte le finalità che gli sono proprie, in maniera particolare nell'assistenza e il soccorso dei poveri e degli svantaggiati di qualunque genere, nell'educazione ed istruzione dei minori (soprattutto svantaggiati) e in tutte quelle attività di solidarietà e carità proprie dei Padri Rogazionisti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione:

1) offre servizi di aiuto ed assistenza di vario genere a persone ed enti in stato di bisogno per attività caritative nelle sedi e/o in stretto contatto con i Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù;

2) offre un servizio di assistenza e supporto ai poveri e bisognosi, accogliendoli temporaneamente presso le strutture a disposizione dell'Associazione, con accoglienza presso le mense, le case famiglia o i centri notturni, finalizzato alla ricerca di una sistemazione autonoma;

3) collabora con altri enti e/o realtà pubbliche e/o private, aventi finalità e scopi analoghi e sempre al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, anche chiedendo contributi economici, partecipando a progetti nei confronti di soggetti svantaggiati;

4) favorisce il reinserimento lavorativo;

5) organizza e gestisce musei, mostre, convegni atti a divulgare la solidarietà umana;

6) offre servizi di sostegno educativo, organizzativo e di animazione finalizzate all'assistenza e al soccorso dei minori in difficoltà, in maniera particolare di quelli affidati ai Padri Rogazionisti;

7) offre un servizio di supporto e tutoraggio qualificato agli studenti della scuola dell'obbligo che versano in stato di disagio, svolgendo con loro i compiti ed eventuali programmi di recupero assegnati dai rispettivi insegnanti, risvegliando nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell'apprendimento culturale;

8) sensibilizza sui problemi dell'adattamento scolastico e dell'emarginazione in generale;

9) sviluppa attività di evangelizzazione e sensibilizzazione, anche con stampe via posta, per far conoscere il messaggio apostolico e caritativo dei Padri Rogazionisti, secondo la loro spiritualità e la loro tradizione, anche nell'attività fundraising a sostegno delle opere caritative e sociali dei Padri

Rogazionisti;

10) svolge attività strumentali alle finalità perseguite dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti nonché dagli enti ad essa riconducibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3.7.2017, n. 117. In tale ambito rientrano altresì le attività di raccolta fondi e l'accettazione di erogazioni liberali, trattandosi in entrambi i casi di fondi destinati esclusivamente agli enti da ultimo richiamati;

11) costituisce ed assiste comunità di persone in Italia e all'estero, che promuovono attività sociali, culturali, educative, professionali e religiose, con particolare attenzione alle persone svantaggiate;

12) si preoccupa e occupa di situazioni di bisogno di famiglie, giovani, anziani, emigrati, extracomunitari, ragazze madri, presenti sul territorio.

Pertanto l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari (e delle persone aderenti agli enti associati) - talune delle attività riconducibili di interesse generale alle seguenti lettere dell'art. 5, D.Lgs. 117/2017 e, precisamente, quelle come qui riprodotte:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio sanitarie come ivi indicate;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infra-strutture del 22 aprile 2008, e successive modificazio-

ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del detto articolo.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a esse strettamente connesse e nei limiti e criteri di detta norma.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 22/94 e ss.mm.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle attività di volontariato, prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità ed i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo Settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'Associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità e le associazioni cristiane del territorio, garantendo la sua collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrano

tra i propri scopi.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed obblighi in conformità ai citati principi di democrazia e assenza di discriminazione..

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla organizzazione stessa e dalla legge.

Il contributo associativo non è rivalutabile o trasmissibile.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che, versando, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni.

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale al Presidente dell'Associazione;

2. per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo. Il socio moroso potrà essere riammesso dietro versamento delle quote arretrate;

3. per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

a. per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;

b. per aver comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;

c. per aver commesso un grave atto di indisciplina o aver dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la perdita della qualità di socio è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento eventualmente adottato.

Art. 8 - (Domanda di ammissione)

Fermo restando che l'associazione è improntata al principio della "porta aperta", chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda in cui dichiara di con-

dividere in pieno gli scopi sociali e di voler osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede sulla domanda entro sessanta giorni.

In assenza di provvedimento, la domanda si intende respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio ha l'obbligo di adeguata motivazione.

Art. 9 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";

c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, semprechè siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - (Elenco)

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le

direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

f) approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 13 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 - (Svolgimento dell'assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci.

Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle norme e principi a tal fine previsti.

Art. 15 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo,

da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 17 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 18 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 19 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o altrove purché in Sicilia, fatte salve le norme che consentano riunioni con modalità a distanza e con modalità idonea a garantire il corretto svolgimento della riunione, su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 22 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni

provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge o per decisione volontaria, si nomina l'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti. Esso è formato da un controllore unico o da un Collegio di tre controllori secondo quanto stabilito dall'Assemblea e con scelta del Presidente in caso di Collegio. E' prevista la nomina anche rispettivamente di uno e in caso di Collegio due controllori supplenti

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi. I nominati restano in carica tre esercizi e si applicano in quanto compatibili e in quanto qui non derogate o non derogate dalle norme per gli enti del terzo settore le norme in materia di società per azioni (o a responsabilità limitata), incluse le norme sul funzionamento, convocazione e riunioni.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai parametri dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali), saranno stabiliti anche dal regolamento dell'Associazione, fermo restando che in caso di organo di controllo tenuto alla revisione legale vi deve esser un Controllore unico effettivo e un supplente o uno del Collegio effettivo e supplente iscritto nel Registro dei Revisori legali o nell'ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Esso svolge le funzioni e compiti previsti dalle norme relative al tipo di ente.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impo-

ste per legge.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

SCIoglimento

Art. 25 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, previo parere positivo dell'Ufficio RuntS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, potrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente come previsto dall'Art. 9 CTS.

Per deliberare lo scioglimento si rinvia all'art. 15 del presente statuto.

Art. 26 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile nonché al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 e ss.mm.

F.to: p. Orazio Anastasi n.q. - Patrizia Vicari Notaio

Copia conforme all'originale.